



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **27** DEL **24 GIU. 2016**

OGGETTO: Programma regionale per l'Educazione Continua in Medicina: riconoscimento dell'accREDITAMENTO provvisorio come provider regionale ECM della Scuola Veneta di Medicina Generale ai sensi delle DD.G.R n. 1969 del 2 ottobre 2012 e n. 1236 del 16 luglio 2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

La fase attuativa degli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di ECM prevede il passaggio da un sistema di accREDITAMENTO degli eventi ad un sistema di accREDITAMENTO dei Provider, intesi come soggetti attivi e qualificati nel campo della formazione continua in sanità abilitati a realizzare attività formative riconosciute idonee per il sistema di formazione continua (ECM), individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e quindi ai partecipanti. Con il presente provvedimento si procede all'accREDITAMENTO provvisorio come Provider regionale della Scuola Veneta di Medicina Generale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di accREDITAMENTO provvisorio validata il 06/05/2016;

parere della Commissione Regionale ECM in data 31/05/2016 (verbale n.3/2016).

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE CONTROLLI GOVERNO E PERSONALE SSR

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 16-quarter dove si rileva la necessità per gli operatori sanitari di partecipare alle attività di formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 recante disposizioni in materia di accREDITAMENTO per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2220 del 21 settembre 2010 recante "Recepimento degli Accordi del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009, adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). Piano regionale della formazione - anno 2010";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2215 del 20 dicembre 2011 recante "Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM) anno 2011. Approvazione dei requisiti e delle procedure di accREDITAMENTO dei Provider regionali. Piano regionale della formazione. Impegno di spesa" con la quale è stato avviato il sistema di accREDITAMENTO dei Provider regionali e approvato il documento (Allegato "A") che stabilisce le regole di funzionamento del sistema veneto denominato "Disciplinare e requisiti per l'accREDITAMENTO dei Provider ECM nella Regione del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 2 ottobre 2012 recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”, con la quale si è proceduto a recepire l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR) e in particolare l’Allegato “1” “Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard” e l’Allegato “2” “Determina della CNFC in materia di violazioni” dell’08 ottobre 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1236 del 16 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) e la Regione Veneto finalizzato alla gestione del sistema di formazione continua” ed in particolare al punto 3) del deliberato dove si approva l’ammontare del contributo alle spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il sistema di formazione continua della Regione del Veneto;

VISTA la Convenzione stipulata il 29 luglio 2013 (rep. n. 29005) tra la Regione del Veneto e Age.Na.S. ai sensi della deliberazione n. 1236 del 16 luglio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 3 ottobre 2013 in merito al rinnovo dei componenti della Commissione Regionale ECM;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014 recante “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione”, in particolare l’allegato A all’interno del quale viene indicato il termine ultimo per la conclusione del procedimento di accreditamento dei Provider regionali, quantificato in 180 giorni;

VISTA l’istanza del Provider Scuola Veneta di Medicina Generale validata in data 06/05/2016 nella piattaforma Age.Na.S. -Regione del Veneto ai fini del procedimento di accreditamento provvisorio;

ATTESO che la valutazione della suddetta istanza si è svolta secondo le modalità definite con nota prot. n. 382498 del 13 settembre 2013, con la quale codesta Amministrazione ha delegato il Direttore *pro-tempore* dell’Area Funzionale “Piani di rientro e Educazione continua in medicina - ECM” di Age.Na.S. all’adempimento delle procedure formali della fase istruttoria dell’accredитamento provvisorio dei Provider e alla sottoscrizione della richiesta di documentazione integrativa ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii;

RITENUTO di approvare e fare proprie le risultanze dell’istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente dell’Area Funzionale “Piani di rientro e Educazione continua in medicina - ECM” di Age.Na.S.;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti minimi e standard previsti dall’allegato “1” dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 recante le “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome: requisiti minimi e standard” recepito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1969/2012;

TENUTO CONTO della decisione assunta dalla Commissione Regionale ECM nella seduta del 31/05/2016, il cui verbale è agli atti della scrivente Sezione, con la quale esprime il proprio parere positivo all’accoglimento della richiesta di accreditamento come Provider regionale ECM della Scuola Veneta di Medicina Generale in nome del legale rappresentante *pro-tempore*;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrale ed essenziale del presente atto;
2. di dare seguito a quanto deciso dalla Commissione Regionale ECM nella seduta del 31/05/2016 in merito all'accoglimento della richiesta di accreditamento come Provider Provvisorio della Scuola Veneta di Medicina Generale in nome del legale rappresentante pro-tempore;
3. di riconoscere l'accreditamento provvisorio in qualità di Provider regionale ECM alla Scuola Veneta di Medicina Generale con numero identificativo ID 150, per un periodo di 24 mesi con decorrenza dal 31/05/2016, sulla base della rispondenza ai requisiti minimi e standard previsti dall'allegato "1" dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 recepito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1969/2012;
4. di stabilire che entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'interessato del presente provvedimento, la Scuola Veneta di Medicina Generale è tenuta al versamento del contributo annuo alle spese in qualità di Provider provvisoriamente accreditato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1236/2013 e che per l'anno solare successivo il versamento dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo;
5. di stabilire che per lo svolgimento di specifiche attività formative il Provider è tenuto a versare un contributo alle spese così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1236/2013 entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento formativo;
6. di stabilire altresì che il venir meno dei requisiti minimi e standard previsti nell'allegato "1" di cui al predetto punto 3) e il mancato pagamento del contributo annuo e del contributo alle spese per lo svolgimento di specifiche attività formative, fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1236/2013, nonché il mancato adempimento di quanto previsto dall'allegato "1" e dall'allegato "2" "Determina della CNFC del 08 ottobre 2010" dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 danno luogo, previo contraddittorio, alle conseguenze stabilite dal citato allegato "2" assunte con provvedimento regionale;
7. che i requisiti minimi, gli adempimenti richiesti e le eventuali sanzioni potranno essere modificati, con preavviso di giorni 30, in conseguenza di deliberazioni regionali che dovessero sopravvenire al presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

F.to dott. Claudio Costa



